

Ma che cos'è la salute?

La salute è uno stato di completo **benessere fisico, mentale e sociale**, non consistente solo in un'assenza di malattia o di infermità.

(Definizione O.M.S.)

Ciò significa che non basta proteggere i lavoratori da infortuni o malattie, ma che l'attività lavorativa deve svolgersi in piena serenità, riducendo al minimo le situazioni di **stress da lavoro correlato**.


L'articolo 3 dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004 - così come recepito dall'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 - definisce lo stress lavoro correlato come "condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale"

Statuto dei Lavoratori

"I Lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica".

12/04/2017

I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE



Nomina del Medico Competente

L'obbligo di nomina del Medico Competente nasce nei casi in cui c'è obbligo di **sorveglianza sanitaria**, quindi:

- quando i lavoratori si occupano di movimentazione manuale di carichi;
- quando i lavoratori utilizzano un videoterminale in modo continuativo e per almeno 20 h settimanali;
- quando c'è esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima);
- quando c'è esposizione a sostanze pericolose (chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti, ecc.);
- quando c'è esposizione ad agenti biologici;
- quando la valutazione dei rischi evidenzia che l'attività lavorativa preveda un'esposizione tale da supporre conseguenze sulla salute.

Nomina del Medico Competente

Ricordarsi, però, che sottoporre senza motivo un Lavoratore a sorveglianza sanitaria potrebbe configurare un reato di violazione dell'art. 5 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) e dell'art. 32 della Costituzione Italiana che prevede che "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

Per concludere, il Medico Competente o il Datore di lavoro, non possono, arbitrariamente sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria se non nei casi strettamente previsti dalla normativa.

Il D. Lgs. 81/2008

- Obblighi a carico del Datore di Lavoro -

Per introdurre l'argomento in oggetto, è importante porsi innanzitutto alcune domande:

Chi sono i soggetti chiamati ad applicare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro?

Quali sono gli obblighi che la Legge pone a carico di tali soggetti?

LE FUNZIONI DIRETTIVE

Il Datore di lavoro
(Dirigente scolastico)

Il Dirigente
(Vicario)

I Preposti
(Responsabili dei servizi)
(Docenti e Assistenti di laboratorio)

esercita il potere

organizza l'attività

Sovrintendono all'attività

ha il dovere di **attuazione** degli obblighi e degli adempimenti di sicurezza

hanno il duplice dovere di **vigilanza**

sull'attuazione degli obblighi e degli adempimenti di sicurezza (c.d. **vigilanza oggettiva**)

sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori (c.d. **vigilanza soggettiva**)

Appare evidente che tutti sono chiamati ad applicare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro!

Ma, sicuramente, il soggetto primariamente chiamato ad attuare le misure di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro è il **"Datore di lavoro"**

Codice civile

art. 2087

“Il Datore di Lavoro è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

DATORE DI LAVORO: PRIMO E UNICO DESTINATARIO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

12/04/2017

La colpa prevenzionale

“Inerzia colpevole rispetto a un dovere di attivazione imposto dalla Legge”

- ☐ Si è responsabili di una situazione pericolosa per la quale si prevede si verifichi l’evento dannoso e non si interviene per evitarlo.
- ☐ Si è responsabili anche se non si è a conoscenza di un evento dannoso che si doveva e si poteva prevedere e non si è intervenuti.

12/04/2017

La colpa prevenzionale

La COLPA PREVENZIONALE consiste, quindi, nel non avere assolto al DOVERE DI CONOSCIBILITA' imposto dal legislatore in riferimento a situazioni di pericolo da cui è derivato l’evento dannoso.

Il legislatore impone ai debitori della sicurezza in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro 2 doveri che devono coesistere:

1) DOVERE DI ADEMPIMENTO

Non restare inerti dinanzi agli obblighi di attivazione previsti dalle norme antinfortunistiche e d’igiene sul lavoro

2) DOVERE DI PREVENZIONE

➤ ATTIVARSI sempre per prevedere ciò che si DEVE PREVEDERE!

➤ ATTIVARSI sempre per prevedere ciò che SAREBBE POSSIBILE o PROBABILE PREVEDERE

1) in presenza di condotta omissiva si risponde per l’evento che si POTEVA o DOVEVA PREVEDERE;

2) in presenza di condotta omissiva, se la situazione che ha causato l’evento non era conoscibile , si risponde se non ci si è attivati per conoscerla.

12/04/2017





IL DATORE DI LAVORO NELLA SCUOLA

Già a partire dal 1996, il Ministro della Pubblica Istruzione, con il D.M. 21 giugno 1996 - n. 292, individua nei *“Capi d'Istituto”* (Presidi e Direttori didattici), quindi negli attuali *“Dirigenti Scolastici”*, coloro che saranno definiti *“Datori di lavoro”* nelle scuole.

Essi, pertanto, diventano destinatari degli obblighi di legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, assumendo, di fatto, il ruolo di *“garanti della sicurezza”*.

Perché la responsabilità di garante della sicurezza è attribuita al Datore di Lavoro?

La responsabilità deve essere localizzata laddove si trovano le competenze e i poteri!

La responsabilità, cioè, sta esattamente lì dove stanno i poteri.
Se non ci sono poteri non ci sono responsabilità!
Se invece ci sono i poteri (nei limiti dei poteri che ognuno ha) ci sono le connesse responsabilità.

Il D. Lgs. 81/2008
- Obblighi a carico del Datore di Lavoro -

Numerosi sono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008

Tra i principali che la normativa pone a carico del Datore di lavoro ritroviamo, ad iniziare dall'art. 15, quelli che il Legislatore ha ritenuto fondamentali per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori .

- Art. 15 – Misure generali di tutela da adottare
- Art. 17 - Obblighi non delegabili
- Art. 18 – Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente
- e tanti altri.

Il Garante della sicurezza

Il primo obbligo fondamentale per garantire la sicurezza e la salute nel proprio ambiente di lavoro deve prevedere la “valutazione di tutti i rischi”

• art. 29 – comma 1:

Il Datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento (di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico Competente.

Rappresentazione grafica del Sistema di Gestione della Sicurezza




Abbiamo visto che il 1° adempimento posto in capo al Datore di lavoro è: **Valutare i rischi.**

• art. 28 – comma 1:

La valutazione di cui all'art. 17, ... deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo del 8 ottobre 1994, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, ... nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi.

Ma come va effettuata la valutazione dei rischi?

Un'efficace valutazione dei rischi deve prevedere 5 fasi e deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori



Delega di funzioni

E' IMPORTANTE sapere che il Datore di Lavoro può delegare molti degli obblighi posti a suo carico dal Decreto Legislativo n° 81/2008.

Ma, ATTENZIONE!

NON SONO, in nessun caso, DELEGABILI:

- 1) La *Valutazione di tutti i rischi*;
- 2) La *Elaborazione del relativo documento (D.V.R.)*;
- 3) La *Designazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP)*.

Cosa significa: obblighi non delegabili?

Ne risponde personalmente solo il Datore di Lavoro!

Tuttavia, abbiamo visto che il Datore di lavoro per valutare i rischi può (anzi, spesso, deve) avvalersi dell'opera del RSPP e del Medico competente).

Ma, in tal caso, come si distribuiscono le responsabilità del Datore di lavoro e del RSPP se la valutazione dei rischi è inadeguata o incompleta?

Cosa significa: obblighi non delegabili?

Secondo la Corte di Cassazione tre sono gli obblighi che il Datore di lavoro deve assolutamente assolvere:

1. valutare le capacità tecniche di chi redige materialmente il documento, (altrimenti c'è "culpa in eligendo");
2. valutare preventivamente quali siano i rischi maggiormente significativi;
3. verificare, poi, se questi rischi siano stati presi in considerazione nel documento e se siano state prospettate soluzioni idonee a contrastarli.

Solo se il Datore di lavoro rispetta tali condizioni non potrà essere ritenuto responsabile di una scelta errata da lui non controllabile e potrà chiamare il suo consulente a rispondere di "colpa professionale".

Delega di funzioni

(D. Lgs. 81/08 - art. 16)

La delega di funzioni non esclude comunque l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo previsto dall'art. 30, comma 4 del D. Lgs. 81/2008 (modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e che deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate).

Responsabilità del Dirigente scolastico

Il Dirigente Scolastico, nell'espletamento delle sue funzioni, può incorrere in responsabilità penali, civili e amministrative di vario genere.

- Responsabilità connesse all'esercizio delle sue funzioni di carattere c.d. "dirigenziale" nella conduzione amministrativa della Istituzione Scolastica (nei confronti del personale scolastico e degli allievi);
- Responsabilità connesse alla sua funzione di "Datore di lavoro", quale garante della sicurezza nell'edificio scolastico da lui diretto (nei confronti di chiunque frequenti l'ambiente di lavoro)

12/04/2017

Responsabilità del Dirigente scolastico

Il concetto di sicurezza a scuola

è quasi sempre associato a situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità degli edifici scolastici e alle questioni inerenti la loro sicurezza strutturale, igienica e impiantistica.

Effettivamente, sono molti i rischi riconducibili allo stato di degrado di una buona parte degli edifici scolastici, condizione dovuta alla vetustà e obsolescenza di molte scuole, alla carenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al mancato rinnovo degli arredi nonché nel caso di edifici di nuova costruzione alla insipienza di progettazione e all'uso di materiali da costruzione non di qualità.

12/04/2017

Responsabilità del Dirigente scolastico

Questo è sicuramente vero!

Ma non si deve dimenticare che molti rischi presenti nell'ambiente scolastico possono essere eliminati, o ridotti, attraverso l'organizzazione di un efficace sistema di gestione della sicurezza che preveda l'erogazione di specifici percorsi formativi a tutte le componenti scolastiche, compresi gli studenti, e la programmazione di specifiche attività di promozione della sicurezza da raccordare, per quanto possibile, con gli interventi strutturali, la cui competenza ricade sugli Enti proprietari

12/04/2017

Obblighi del Dirigente scolastico

In effetti, per quanto concerne gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso, questi restano a carico della Amministrazione locale (Comune o Provincia) tenuta alla fornitura e alla manutenzione.

(art. 18 – comma 3 bis - D. lgs. 81/08)

In tal caso gli obblighi previsti, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti da parte dei Dirigenti scolastici con la richiesta del loro adempimento formalmente inoltrata alla Amministrazione cui fa carico l'onere di fornitura.

Obblighi del Dirigente scolastico

Ma è evidente che si deve sempre distinguere tra *“potere di spesa”* sulla sicurezza dei locali e degli edifici assegnati alle Istituzioni scolastiche e *“potere di controllo”*.

Orbene, mentre il *“potere di spesa”* è di competenza dell'Ente locale, non bisogna dimenticare che il *“potere di controllo”* spetta ai Dirigenti scolastici.

Evidentemente, solo dopo aver comunicata la richiesta di intervento all'Ente preposto, la relativa responsabilità viene trasferita su quest'ultimo.

12/04/2017

Obblighi del Dirigente scolastico

A tal proposito, è importante evidenziare la sentenza della Suprema Corte che ha condannato in via definitiva a 4 anni di reclusione il Dirigente del Convitto Nazionale dell'Aquila per il crollo avvenuto durante il terremoto del 2009. Al suddetto Dirigente scolastico è stata attribuita una *«totale inerzia, a fronte di una situazione di evidente rischio per le condizioni in cui versava l'edificio»*. La sua colpa, sempre secondo i giudici, è stata quella di *«omettere di valutare l'enorme pericolo incombente sul vetusto palazzo e il solo fatto di avere consentito la prosecuzione dell'attività» pur conoscendo che «la situazione era da tempo pericolosa, come gli era stata segnalata dal suo responsabile della sicurezza»*.

Per tale motivo, su proposta di alcune organizzazioni sindacali dei Dirigenti scolastici, in data 25/10/2016 è stato presentato al Senato il Disegno di Legge n° 2449 *“Modifica del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza degli edifici scolastici”* che prevede di ridefinire le responsabilità del Dirigente scolastico in materia di sicurezza nelle scuole.

Obblighi del Dirigente scolastico

DISEGNO DI LEGGE 2449 del 25/10/2016

Art. 1.

Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunti i seguenti:

«3-ter. In caso di pericolo grave e immediato, i Dirigenti preposti a pubbliche Amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, hanno il potere di interdire l'utilizzo parziale o totale dei locali e degli edifici assegnati, nonché di ordinarne l'evacuazione, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Nei casi suddetti, non si applicano gli art. 331 e 340 (interruzione di pubblico servizio) e 658 (procurato allarme) del codice penale.


Obblighi del Dirigente scolastico

DISEGNO DI LEGGE 2449 del 25/10/2016

Art. 1.

3-quater. La valutazione della gravità ed immediatezza del pericolo è compiuta con la diligenza del buon padre di famiglia e in relazione al preesistente stato dei luoghi, tenendo in considerazione la presenza di utenti del servizio nei locali ed edifici. Della avvenuta interdizione o evacuazione è data tempestiva notizia alle amministrazioni tenute, per effetto di norme o convenzioni, alla fornitura e manutenzione dei locali e degli edifici in uso, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza».

Alla luce di quanto detto finora, appare evidente che, per una strategia veramente efficace, la sola "valutazione del rischio" **non è sufficiente!** Essa rappresenta solo l'inizio di una procedura che il Datore di Lavoro deve mettere in atto:



..... a proposito di Obblighi

• art. 36 – comma 1:

Il Datore di lavoro **provvede** affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione

..... a proposito di Obblighi

• art. 37:

Il Datore di lavoro **assicura** che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata e sufficiente ... con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

..... a proposito di formazione

<formazione>: processo educativo attraverso il quale **trasferire ai lavoratori** ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale **conoscenze** e **procedure** utili alla acquisizione di **competenze** per lo svolgimento **in sicurezza** dei rispettivi compiti in azienda e alla **identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi**.

La FORMAZIONE è, pertanto, un **essenziale strumento di Prevenzione e Tutela della Salute e della Sicurezza**.

..... a proposito di formazione

Appare evidente che le vigenti disposizioni in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro ritengono indispensabile coinvolgere il Lavoratore su questi temi e il Datore di lavoro deve preoccuparsi che i propri dipendenti siano informati e formati sui possibili RISCHI durante l'esecuzione della loro attività lavorativa, in modo che possano evitarli o, quantomeno, possano ridurne gli effetti.

..... a proposito di Obblighi

Appare altrettanto evidente che gli obblighi di Formazione e Informazione posti a carico del Datore di lavoro non possono essere limitati ad un aspetto puramente formale.

Essi esigono che vi sia una positiva azione del Datore di lavoro stesso (e dei suoi Collaboratori più stretti) volta ad assicurare che le regole vengano fatte proprie dai Lavoratori e che vengano poi effettivamente rispettate nella quotidianità della attività lavorativa.

Violazione della normativa

La Giurisprudenza ha affermato più volte il Principio dell'effettività dell'Informazione e Formazione attraverso numerose sentenze intervenute negli anni.

Nella sentenza della Corte di Cassazione – Sez. IV n. 6486 del 3.06.1995, si afferma che *il Datore di lavoro “deve avere la cultura”, la “forma mentis” del garante di un bene prezioso quale è sicuramente l'integrità del Lavoratore*

Violazione della normativa

Il Datore di lavoro, quindi, secondo la Suprema Corte “deve accuratamente illustrare ai dipendenti i pericoli cui vanno incontro”, “deve pretendere che la superficialità venga bandita”, “deve educare e costringere” i Lavoratori a tenere a “portata di mano” (ed utilizzare) i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.).

Violazione della normativa

Il Datore di lavoro deve “**insegnare e ribadire**” natura, rischi e condizioni delle operazioni lavorative da eseguire, affinché i Lavoratori si pongano, opportunamente muniti dei necessari mezzi personali di protezione, “**nelle condizioni di non nuocere a se stessi e alle altre persone presenti sul posto di lavoro**”.

CONCLUSIONI

Ci sarebbe ancora tanto da dire, ma, evidentemente, dovremmo poi introdurre un nuovo argomento: quello relativo al rischio
“Stress da dirigenza correlato”

CONCLUSIONI

Un meccanismo che deve funzionare!
SEMPRE!

Grazie per l'attenzione!

*** Per eventuali approfondimenti ***

davide.varini@unina.it
cell. 3665743093